

LE STRADE

rassegna di giurisprudenza
2014-2024

LE STRADE

rassegna di giurisprudenza
2014-2024

Raccolta, ordinata in una classificazione tematica, di sintesi ed estratti giurisprudenziali in materia di STRADE e DANNI DA INSIDIA STRADALE, tratti da pronunce elaborate dalla redazione delle riviste telematiche di Exeo Edizioni, appartenenti agli anni dal 2014 al 2024. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2024 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore..**

Edizione: maggio 2024 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio e beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-347-2 - codice: JRE177 - nic: 390 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova.

porzione di terreno di proprietà di Telecom Italia s.p.a.; circostanza che – nei limiti della cognizione di questo Tribunale, ex art. art. 8, co. 1, cod. proc. amm., relativa all'esercizio del potere con atti autoritativi di cui si contesta la legittimità per un vizio di istruttoria – è stata già smentita in sede di esame del ricorso introduttivo. Una volta acclarato in base alla documentazione in atti che la stradella è stata inserita dall'Amministrazione regionale nel demanio pubblico, trova applicazione l'art. 822 cod. civ., il quale al secondo comma contempla anche le strade, le quali per effetto dell'art. 32 dello Statuto regionale sono assegnate alla Regione Siciliana. Pertanto, venendo in rilievo tale tipologia di bene pubblico – e con specifico riferimento al contestato esercizio del potere di autotutela possessoria – trova applicazione anche l'art. 823, co. 2, cod. civ., il quale consente all'ente pubblico di utilizzare i poteri di cd. autotutela demaniale. Va pertanto respinto anche il profilo di censura con cui si deduce la nullità degli atti impugnati, che sono stati adottati dall'Assessorato al fine di riacquisire la disponibilità materiale del bene demaniale oggetto di affidamento in concessione.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - AUTOTUTELA - CATEGORIE DI BENI, CASISTICA - STRADE - IMPIANTI PUBBLICITARI

TAR Calabria, Sezione Reggio Calabria n.13 del 12/01/2018

Sintesi: L'ordine di rimozione strettamente consequenziale alla constatazione della realizzazione sine titolo di cartelloni pubblicitari (nella specie, a seguito del disposto annullamento in sede di autotutela) non costituisce una 'sanzione' da irrogare per la commissione di una condotta illecita (e neppure di una condotta illecita commessa in violazione di specifiche disposizioni del codice della strada), bensì la rimozione di quanto realizzato sulla base di un titolo poi annullato.

Estratto: «12. Anche queste censure risultano infondate e vanno respinte. L'invocato art. 23, comma 13 quater, riguarda fattispecie determinate e non prende in considerazione anche il caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata illegittimamente e poi sia successivamente annullata. In tal caso, non può che seguire l'adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto e non rileva l'assenza della pericolosità in sé dell'impianto: questo, una volta risultato sine titolo, non può che essere rimosso. Risultano altresì infondate le censure basate sulla avvenuta irrogazione di una 'sanzione'. Infatti, l'ordine di rimozione risulta strettamente consequenziale alla constatazione della realizzazione sine titolo dei cartelloni pubblicitari (a seguito del disposto annullamento in sede di autotutela). Nella specie, non si tratta di una 'sanzione' da irrogare per la commissione di una condotta illecita (e neppure di una condotta illecita commessa in violazione di specifiche disposizioni del codice della strada), ma della rimozione di quanto realizzato sulla base di un titolo poi annullato. Inoltre, non è pertinente il richiamo alla assenza della previa contestazione dell'illecito, poiché l'atto di autotutela è stato preceduto dall'avviso di avvio del procedimento nei confronti della ditta beneficiaria della originaria autorizzazione ed ha preso in considerazione le osservazioni che la società ricorrente ha formulato nel corso del procedimento.»

DEMANIO E PATRIMONIO - ABUSI DEI PRIVATI - AUTOTUTELA - CATEGORIE DI BENI, CASISTICA - STRADE - INIBIZIONE DI SBARRAMENTI

TAR Lazio, Sezione II ter Roma n.1208 del 31/01/2014

Sintesi: L'art. 3, co. 16, legge 94/2009 non esclude che il Sindaco possa emanare una direttiva in cui specificare le modalità di esercizio del potere di repressione degli abusi consistenti nell'occupazione sine titulo di suolo pubblico, lascinando poi ai dirigenti competenti l'adozione delle ordinanze di sgombero, aventi natura vincolata.

Estratto: «3. Quanto sopra riaffermato, non dimostrano pregio le rimanenti censure dalla parte ricorrente dedotte avverso gli atti impugnati. In particolare, il ricorso introduttivo si sofferma lungamente sulla preclusa sub-delegabilità dei poteri repressivi della specie, che sarebbero esercitabili esclusivamente dal Sindaco (cfr. motivi di gravame sub 2, 3 e 4). In proposito, va osservato che il carattere discrezionale del potere riconosciuto al Sindaco ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge 94/2009 ("il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare ...) risulta aver formato oggetto di esercizio, ad opera della predetta Autorità, attraverso la formulazione di conseguenti indicazioni impartite, alla stregua dell'ordinanza 258/2012, ai Dirigenti dei competenti Uffici dell'Amministrazione capitolina. Se la "consumazione", in capo al Sindaco, della discrezionalità valutativa in materia di repressione degli abusi riguardanti l'occupazione del suolo pubblico esclude, alla stregua di quanto osservato, che l'atto (concretamente) irrogativo rechi omogenea latitudine di apprezzamento (in esso, piuttosto, dovendosi rinvenire vincolato ambito di operatività), viene a perdere consistenza la censura dalla parte ricorrente variamente articolata con riferimento alla preclusa sub-delegabilità dei poteri sindacali in questione. Piuttosto, la repressione delle condotte abusive (nella ribadita esclusione di profili di discrezionale apprezzamento, atteso che l'esercizio del potere de quo è inalveato, sulla base delle considerazioni sopra rassegnate, in un ambito di stretta vincolatività sulla base delle direttive sindacali impartite agli organi dirigenziali) appieno rientra nelle prerogative di carattere gestionale che questi ultimi sono chiamati ad esercitare sulla base della vigente disciplina di riferimento: dovendosi – conclusivamente sul punto – escludere che la delega di che trattasi abbia inteso trasferire in capo al personale dirigenziale attribuzioni e/o prerogative esercitabili esclusivamente dall'Autorità sindacale.»

TAR Lazio, Sezione II ter Roma n.1208 del 31/01/2014

Sintesi: L'adozione dei provvedimenti di sgombero previsti dall'art. 3, co. 16, legge 94/2009 per le fattispecie di occupazione abusiva di suolo pubblico prescinde dai presupposti di urgenza e contingibilità previsti per le ordinanze di cui all'art. 54 D. Lgs. 267/2000.

Sintesi: L'art. 3, co. 16, legge 94/2009 contiene una previsione che, in via ordinaria, ed a prescindere dalla sussistenza di esigenza contingibili ed urgenti, attribuisce uno specifico potere al Sindaco, ossia di disporre la chiusura dell'esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti: per l'effetto venendo in considerazione la presenza di

una disposizione compiuta che contiene in sé il precetto e la relativa sanzione, entrambi delimitati puntualmente.

Estratto: «Né, altrimenti, i provvedimenti gravati, nel disciplinare con carattere di “ordinarietà” la repressione delle fattispecie di abusiva occupazione di suolo pubblico, si porrebbero al di fuori dell’alveo di “eccezionalità” che connota i poteri di carattere contingibile ed urgente esercitabili dal Sindaco: per l’effetto assumendosi l’illegittimità di un potere di ordinanza che si svolga al di fuori delle ipotesi extra ordinem per esso tassativamente disciplinate. È il caso di richiamare, in argomento, quanto dalla Sezione già osservato con sentenza 18 settembre 2012 n. 7868, in ordine al fondamento normativo dell’ordinanza 258/2012, rinvenibile nel comma 16 dell’articolo 3 della legge n. 94 del 2009. Secondo quanto osservato nella sentenza in rassegna, tale norma “contiene una previsione che, in via ordinaria, ed a prescindere dalla sussistenza di esigenze contingibili ed urgenti, attribuisce uno specifico potere al Sindaco, ossia di disporre la chiusura dell’esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti”: per l’effetto venendo in considerazione la presenza di “una disposizione compiuta che contiene in sé il precetto e la relativa sanzione, entrambi delimitati puntualmente”. Tali considerazioni, che meritano convinta adesione, impongono di escludere che il potere di ordinanza nella fattispecie esercitato sia ricompreso nel più ampio genus dei poteri caratterizzati da contingibilità ed urgenza: per l’effetto non potendosi sussumere il relativo precipitato applicativo (riguardante sia le ipotesi sanzionabili, sia le misure repressive e/o ripristinatorie al riguardo adottabili) nel novero di attribuzioni che, attribuite in ragione della eccezionalità e/o temporaneità della situazione suscettibile di essere fronteggiata, non possono evidentemente disciplinare fattispecie di carattere “ordinario”. Sotto altro profilo, proprio l’ampliamento (rispetto alle previsioni dettate dal Codice della Strada) del range repressivo suscettibile di applicazione al ricorrere di fattispecie di abusiva occupazione del suolo pubblico (esteso non soltanto a misure di carattere ripristinatorio, ma ulteriormente suscettibile di indurre l’irrogazione di sanzioni temporaneamente interdittive), esclude che il quadro primario di riferimento (nonché le previsioni applicative che, sul punto, sono state emanate da Roma Capitale) si risolvano in un ambito extra ordinem: piuttosto venendo in considerazione la presenza di un apparato repressivo suscettibile (anche in ragione delle premianti esigenze di salvaguardia e tutela che connotano la peculiare configurazione della Capitale) di ordinaria applicazione a fronte del soddisfacimento delle sottese esigenze pubbliche.»

Consiglio di Stato, Sezione IV n.2475 del 14/05/2014

Sintesi: L’esercizio del potere comunale di autotutela possessoria, volto al ripristino della servitù di pubblico passaggio su una strada, non configura un provvedimento repressivo in materia edilizia, bensì rappresenta l’esplicazione del potere dell’Amministrazione di difesa dell’uso pubblico della strada stessa, indebitamente limitato dall’attività di privati.

Estratto: «2.§. Con il penultimo profilo (a pag. 20 e segg.) si contesta poi il passo della sentenza con cui il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione comunale abbia esercitato correttamente “.. con il provvedimento impugnato, e in esecuzione del pregresso giudicato ...il potere di autotutela possessoria iuris publici in relazione alla strada in questione interessata da uso pubblico, per favorire l’accesso al parco pubblico da parte della

collettività". Per l'appellante illegittimamente, a distanza di dieci anni dall'apposizione del cancello, Roma Capitale avrebbe adottato l'atto di autotutela possessoria senza alcuna valutazione dell'interesse alla sicurezza degli abitanti del condominio. L'assunto va respinto. Ha infatti ragione il TAR quando rileva che l'esercizio del potere comunale di autotutela possessoria non configura un provvedimento repressivo in materia edilizia, bensì rappresenta l'esplicazione del potere dell'Amministrazione di difesa dell'uso pubblico di una strada, indebitamente limitato dall'attività di privati. Nel caso non vi sono peraltro dubbi della sussistenza di un interesse pubblico al ripristino della servitù di pubblico passaggio perché, se così non fosse, effettivamente si sarebbe finito per impedire la reale fruibilità stessa, per la generalità dei visitatori, del piccolo "Parco Don Pappagallo" (che per la sua limitata estensione è forse più assimilabile ad un giardino). Quanto poi alla sufficienza dell'apertura solo di uno dei 2 cancelli presenti alle due estremità, si rileva al contrario che, data anche la modesta estensione della carreggiata, si finirebbe per originare un budello fonte di inevitabili intasamenti, che finirebbe per impedire in via di fatto la libera fruibilità del Parco nelle giornate di maggiore affollamento. Quanto poi ai denunciati profili concernenti la prevenzione dall'intrusione di estranei nelle residenze del Condominio, questi non pare possano assumere caratteri di specialità rispetto ai medesimi rischi sussistenti nella generalità degli edifici posti sulle pubbliche vie del territorio della Capitale. Anzi in materia di sicurezza degli abitanti del Condominio, la Difesa di Roma Capitale ha allegato fotocopie di articoli di stampa (cfr. ad es. all. n.6: "Il Messaggero" del 20 maggio 2010) che ricordavano come la chiusura dei cancelli aveva ritardato di ben un'ora e mezza l'ingresso di un'ambulanza del 118 ed il soccorso ad un anziano non vedente, in gravissime condizioni per la caduta da pianerottolo, il quale si era salvato solo grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri.»

TAR Emilia Romagna, Sezione Parma n.210 del 12/06/2014

Sintesi: L'intervento da parte dell'Amministrazione comunale volto a ripristinare l'uso pubblico di una strada a fronte di un'arbitraria erezione di uno sbarramento, non può che ritenersi espressione di un'attività vincolata: la circostanza che la strada abbia natura pubblica legittima l'intervento quale azione a tutela "di beni e diritti demaniali e patrimoniali indisponibili".

Estratto: «In sede di ispezione condotta da personale dell'Area Territorio e Ambiente dell'Amministrazione comunale di Vezzano sul Crostolo in data 10 settembre 2012, veniva rilevata la realizzazione di una recinzione in rete metallica sulla sede stradale di via Martiri della Libertà posta a chiusura dell'accesso alla strada. Preso atto del descritto esito ispettivo, l'Amministrazione, con provvedimento n. 1 del 10 gennaio 2013, ordinava ai proprietari e frontisti dell'area sulla quale insisteva la descritta opera abusiva l'immediata rimozione della stessa applicando contestualmente la sanzione pecuniaria ex art. 16, comma 1, della L.R. n. 23/2004 nella misura di € 1.000,00. I ricorrenti impugnavano la citata ordinanza deducendo una pluralità di profili di illegittimità. L'Amministrazione si costituiva in giudizio con atto depositato il 2 marzo 2013 confutando le avverse doglianze e chiedendo al reiezione del ricorso allegando che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 823 e 825 c.c.. I ricorrenti replicavano alle difese comunali con memoria depositata l'11 aprile 2014, rilevando che l'Amministrazione avrebbe tardivamente

integrato la motivazione del provvedimento avendo, originariamente, provveduto alla repressione di un abuso edilizio. Nella camera di consiglio del 5 marzo 2013, i ricorrenti rinunziavano all'istanza di sospensione. Nelle more del giudizio l'Amministrazione, in data 29 maggio 2013, provvedeva in proprio alla rimozione del manufatto. All'esito della pubblica udienza del 15 maggio 2014, la causa veniva trattenuta in decisione. I ricorrenti impugnano un provvedimento con il quale l'Amministrazione ha ordinato la rimozione di un manufatto realizzato a sbarramento di una pubblica strada (elemento non contestabile in ragione della documentata presenza di pubblica segnaletica e pubblica illuminazione). L'Amministrazione si difende affermando che il provvedimento impugnato, ancorché in epigrafe riporti il riferimento al d.P.R. n. 380/2001 e nelle LL.RR. n. 31/2002 e n. 23/2004, sarebbe espressione dei poteri riconosciuti dagli artt. 823 e 825 c.c.. A sostegno della propria tesi evidenzia che il provvedimento impugnato si caratterizzerebbe per un duplice contenuto dispositivo, ovvero, "due ordini distinti": "la rimozione della recinzione meglio descritta in premessa..." e "il ripristino dello stato dei luoghi" (pag. 2 della memoria depositata il 24 aprile 2014). Mentre il secondo ordine, si sostiene, costituirebbe esercizio dei poteri di repressione in materia edilizia, il primo trarrebbe "titolo dal generale potere di autotutela dell'Ente in relazione ai beni e diritti demaniali e patrimoniali indisponibili" e costituirebbe esercizio dei poteri di cui agli artt. 823 e 825. Il ricorso è infondato. Sebbene il provvedimento impugnato si caratterizzi per una non univoca formulazione del supporto motivazionale, non può essere posto in discussione che l'Amministrazione sia intervenuta per ripristinare l'uso pubblico della strada in questione: intervento che, a fronte di un'arbitraria erezione di uno sbarramento, non può che ritenersi espressione di un'attività vincolata. La circostanza che la strada, per le ragioni esposte, abbia natura pubblica legittima, pertanto, il contestato intervento da configurarsi quale azione a tutela "di beni e diritti demaniali e patrimoniali indisponibili".»

TAR Lazio, Sezione II ter Roma n.7473 del 26/05/2015

Sintesi: La disposizione di cui all'art. 3, co. 16, legge 94/2009 che ha attribuito al Sindaco uno specifico potere sanzionatorio, di natura dissuasiva, in via ordinaria ed a prescindere da situazioni contingibili ed urgenti, per le quali invece soccorre la previsione di cui all'art. 54 D. Lgs. 267/2000.

Estratto: «2.2. Per il resto delle doglianze, il Collegio non ravvisa motivi per cui discostarsi dalla costante giurisprudenza della Sezione, recante pronunce di rigetto di questioni analoghe (vedi da ultimo sent. n. 2245/2015, nonché ex multis sentenze nn. 7931 e 7949 del 13 agosto 2013 e n. 1055/2015). Le decisioni citate muovono dalla ricognizione del relativo quadro normativo primario di riferimento (art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada; art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94), la cui combinata lettura impone di ribadire come possa essere comminata la sanzione della chiusura dell'esercizio (fino all'adempimento dell'ordine ripristinatorio e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni cinque) per i casi di "indebita occupazione di suolo pubblico previsti ... dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". La misura interdittiva è, dunque, legittimamente applicabile a fronte delle violazioni consumate dall'occupazione di suolo pubblico totalmente "abusiva" (in assenza di titolo). Nel caso in esame, – come in punto di fatto non contestato dall'odierna ricorrente – l'occupazione risulta posta in essere in difetto

proporzionalità delle determinazioni comunali, va preliminarmente ribadito che, in materia di concessione di beni pubblici, il richiedente il rinnovo della concessione non vanta alcun interesse giuridicamente tutelato al rilascio del titolo abilitativo, a fronte della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in ordine alla destinazione del suolo pubblico, insindacabile nel merito (cfr. Cons. Stato, V, 25 maggio 2017, n. 2459). Nel caso di specie, poi, si è data prevalenza all'interesse pubblico alla regolarità ed alla sicurezza della circolazione stradale, previo adeguato contemperamento con l'interesse privato nei termini sopra esposti. 5.1.1. Va quindi confermato il rigetto del terzo motivo di ricorso risultante dal dispositivo della sentenza gravata.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ARTISTI DI STRADA

TAR Liguria, Sezione I n.116 del 10/02/2022

Sintesi: Il soggetto che dipinge (o scolpisce) nelle vie e piazze cittadine effettua una prestazione assimilabile ad uno spettacolo, a nulla rilevando che sia un artista amatoriale oppure un professionista. L'attività di realizzazione delle opere d'arte prevale, infatti, su quella di vendita, meramente eventuale, così rimanendo esclusa l'operatività della disciplina in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche.

Estratto: «2. Tanto premesso, si osserva anzitutto che, contrariamente a quanto adombrato dall'esponente, nel provvedimento avverso il Comune non ha escluso l'applicabilità del regolamento per l'esercizio dello spettacolo di strada. Invero, sebbene il ricorrente non abbia prodotto la propria istanza, dal parere pro veritate reso dal legale dell'Amministrazione in data 15 febbraio 2021 emerge che il signor Lasalandra "invoca, in effetti, la mutata natura della propria attività, che ha assunto carattere stabile e si direbbe professionale (come reso evidente dalla partita IVA e dal fatto che ne deriva dichiaratamente il sostentamento proprio e della famiglia). Tale attività è dichiarata dall'istante come esposizione e commercio delle proprie opere. Il che conduce, nella prospettazione dell'interessato, a ritenere non più applicabile il regolamento comunale per l'esercizio dello spettacolo di strada" (v. doc. 5 ricorrente). Pertanto, poiché lo stesso istante non ha richiesto di occupare gli spazi individuati a termini del regolamento sugli spettacoli di strada, ma ha domandato altre aree (l'ottavo fornisce ferroviario e lo slargo antistante l'edicola di via Fegina: cfr. pag. 2 ricorso), l'ente non ha preso in considerazione il prefato regolamento. In ogni caso, per completezza il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunzie sopra ricordate, secondo cui il regolamento in questione è applicabile in tutte le ipotesi in cui il pittore (o lo scultore) operi come artista di strada, vale a dire non si limiti ad esporre e vendere le proprie opere, ma le crei sul luogo (sia "in attività"). La normativa in esame, infatti, non distingue a seconda che l'artista lavori occasionalmente o in modo professionale, come si evince inequivocabilmente dall'art. 5 del regolamento. In base alla predetta disposizione, applicabile anche ai pittori, ritrattisti e scultori in virtù del richiamo di cui all'art. 14, comma 3, l'esibizione può avere luogo previa presentazione di una S.C.I.A. o, alternativamente, di un'istanza con indicazione dell' "iscrizione alla partita IVA inerente

l'attività professionale di artista". Pertanto, ciò che rileva è che il soggetto dipinga (o scolpisca) proprio nelle vie e piazze cittadine, effettuando una prestazione assimilabile ad uno spettacolo, a nulla rilevando che sia un artista amatoriale oppure un professionista. L'attività di realizzazione delle opere d'arte prevale, infatti, su quella di vendita, meramente eventuale, così rimanendo esclusa l'operatività della disciplina in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche (T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 17 febbraio 2021, n. 1988). Di conseguenza, qualora il signor Lasalandra richieda di dipingere ed esporre a termini dell'art. 14, comma 3, del regolamento per l'esercizio dello spettacolo di strada, nelle zone all'uopo prefissate, l'Amministrazione dovrà accogliere la sua domanda.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DIVIETO DI SOSTA

Consiglio di Stato, Sezione V n.694 del 10/02/2015

Sintesi: È ragionevole la determinazione di inibire l'occupazione di suolo pubblico laddove sia vietata anche la sola mera fermata dei veicoli, giacché tale divieto esige la completa libertà e disponibilità della sede stradale in funzione della massima fluidità della relativa circolazione.

Estratto: «10 Non risulta viziata la determinazione, che l'Amministrazione ha deciso discrezionalmente, di precludere le occupazioni di suolo pubblico in presenza di divieti di fermata degli autoveicoli. 10a Tale scelta si presenta, invero, immune da vizi logici e non merita di essere ritenuta "stramba" o "abnorme". L'indirizzo in discorso è stato deciso dall'Amministrazione in termini generali, essendo stato incluso tra i criteri da seguire per la redazione dei P.M.O. su tutto il territorio del Municipio "Centro Storico". Giova poi rammentare che la disciplina del Codice della Strada (artt. 157-158) definisce la "fermata" come una sospensione solo temporanea della marcia di un veicolo, dalla quale la "sosta" si differenzia per il fatto di essere una sospensione protratta nel tempo, e associata alla possibilità per il conducente di allontanarsi. Ciò posto, risulta del tutto ragionevole la determinazione di inibire le o.s.p. là dove sia vietata anche la sola mera fermata dei veicoli, giacché la ratio di un simile rigoroso divieto esige la completa libertà e disponibilità della sede stradale in funzione della massima fluidità della relativa circolazione (non solo dei veicoli). E non pare dubbio che quest'ultima sarebbe analogamente pregiudicata da ogni altra forma di occupazione della stessa sede stradale la cui fruizione è in giuoco. 10b La ricorrente critica anche la valenza differenziata che l'Amministrazione ha attribuito, sul piano di cui si tratta, alle due tipologie dei divieti di fermata e di sosta. Dagli atti si evince che, mentre il divieto di fermata è stato inteso senz'altro come preclusivo dell'o.s.p., in presenza di un divieto della sola sosta è stata invece prevista una verifica caso per caso alla luce delle specifiche ragioni giustificative alla base del singolo divieto. Ora, la ricorrente deduce che questo secondo regime irragionevolmente sarebbe stato limitato ai soli divieti di sosta, in quanto avrebbe dovuto essere esteso anche a quelli di fermata. Una volta ricordata, però, la differenza esistente tra le due tipologie di divieto, che anche il Codice della Strada tiene distinte, va osservato che un'impostazione differenziata quale quella descritta rientra nell'ambito delle possibilità rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione, non

presentando alcunché di manifestamente illogico. Al contrario: la disciplina richiamata esprime sicuramente una sua ragionevolezza nel collegare al regime di circolazione stradale più rigido (divieto anche di semplice fermata) una preclusione di o.s.p. incondizionata, e al regime circolatorio meno rigoroso (divieto della sola sosta, ma non anche della mera fermata) una preclusione per l'o.s.p. subordinata ad uno specifico supplemento di istruttoria. Sicché neanche questo profilo critico può essere condiviso.»

TAR Lazio, Sezione II ter Roma n.1096 del 26/01/2016

Sintesi: Sulle aree di sosta tariffata insistenti su strade o piazze di viabilità principale le occupazioni di suolo pubblico sono vietate.

Estratto: «2.3. Inoltre il diniego impugnato di cui alla D.D. n. 1364 del 2014 resiste alle ulteriori censure del difetto di istruttoria e di motivazione per travisamento dei fatti e dei presupposti nonché alla illogicità, all'ingiustizia manifesta, alla genericità, come dedotte, in quanto è fondato sui presupposti giuridici di cui alle disposizioni in materia di Osp espressamente richiamate (Deliberazione del C.C. n. 84 del 1999 (P.G.T.U.), Deliberazione C.C. n. 119 del 2005 succ. mod. dalla Del. C.C. n. 75 del 2010, D.Lgs. n. 285 del 1992) nonché specificamente motivato dalla circostanza che “in esito alla conferenza di servizi del 02/04/2014 (verbale prot. CB/34615) i rappresentanti degli uffici della Polizia Locale Roma Capitale Il Gruppo “Sapienza”, della Città Storica e della Sovrintendenza Comunale hanno espresso parere contrario in quanto l'osp richiesta ricade interamente su sede stradale su cui è vigente segnaletica verticale ed orizzontale che disciplina la sosta di motocicli e ciclomotori.....che, in esito alla conferenza di servizi dell'11/06/2014 (verbale prot.CB/58945) i rappresentanti degli uffici della Polizia Locale Roma Capitale Il Gruppo “Sapienza”, della Città Storica e della Sovrintendenza Comunale, pur avendo preso atto di quanto rappresentato dal richiedente, hanno ribadito parere contrario”. Nello specifico, in tale ultima conferenza di servizi dell'11.6.2014 di riesame è stato espresso parere contrario “pur avendo preso atto di quanto rappresentato dal richiedente.....ribadendo che l'Osp ricade su sede stradale su un parcheggio per ciclomotori con segnaletica orizzontale e verticale. Tale parere è confortato dal parere contrario del Dip. Mobilità e Trasporti prot. QG/12401/2014”. Il predetto Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale con la nota del 7.4.2014 ha espresso il parere ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, lett. c) della deliberazione C.C. n. 75 del 2010 ed ha precisato che “l'area richiesta per osp insiste sulla parte carrabile di strada di viabilità locale, in ambito territoriale soggetto a tariffazione della sosta, risultando in contrasto con quanto previsto dalla De.G.C. n. 281/2008 e con il punto 4.2.2. ultimo comma del vigente PGTU, richiamato dall'art.4-quater comma 1 del regolamento COSAP”. Il Collegio osserva in primo luogo che piazza dei Campani non è una strada classificata come viabilità principale, atteso che non compare nell'elenco di cui alla Tabella 1 “classifica funzionale della viabilità principale in ordine alfabetico generale delle strade” del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Roma Capitale, approvato con deliberazione n. 84 del 28 giugno 1999. Di talché, trattandosi di strada a viabilità locale – come confermato dallo stesso Dipartimento - il thema decidendum del presente giudizio si concreta nel verificare se sulle aree di sosta tariffata insistenti su strade o piazze di viabilità locale le occupazioni di suolo pubblico siano comunque vietate ovvero possano essere eventualmente assentite con valutazione da compiere caso per caso. In altri termini, premesso che su strade o piazze di viabilità principale l'Amministrazione esercita, ai sensi dell'art. 4 quater del regolamento

trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che il Comune abbia, nell'ambito del contratto di appalto, trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione" (vedi Cassazione civile sez. III, 20/09/2011, n.19129). Inoltre, in caso di inadeguatezza della segnaletica stradale la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la responsabilità dell'A. s.p.a. prevedendo a suo carico il relativo onere risarcitorio (vedi Cassazione civile, sez. III, 28/07/2014, n. 17039). Ciò detto in termini generali e complessivi con riferimento ai contorni applicativi dell'art. 2051 c.c., non bisogna dimenticare che nella fattispecie in disamina, il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito anche da un incidente stradale tra due veicoli in circolazione (due autovetture).»

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - CASISTICA

Corte d'Appello di Bari, Sezione III civile n.1274 del 31/08/2023

Sintesi: Può ritenersi che il comportamento imprudente del danneggiato abbia interrotto il nesso causale fra fatto ed evento dannoso qualora la caduta sia avvenuta in zona scarsamente illuminata e di difficile attraversamento (nella specie, una scaletta ancorata ad una scogliera), cosicché risultasse prevedibile, anche per chi non conosceva lo stato dei luoghi, che esso avrebbe potuto presentare asperità e irregolarità.

Estratto: «3. Sostanzialmente con un unico motivo gravame le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il comportamento imprudente della danneggiata abbia interrotto il nesso causale fra fatto ed evento dannoso (afferma il Tribunale che "il contesto ambientale della località L. non illuminata, le minori prontezza e acutezza visive della I. a motivo dell'età, il comportamento della stessa avrebbe dovuto essere improntato alla massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile"), senza neppure verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell'ente, posto che la scala in legno era intrinsecamente pericolosa in quanto priva di segnalazione e raggiungibile dal piano stradale del Comune di Monopoli attraversando la scogliera rocciosa. [omissis] 4. L'appello non merita accoglimento, avendo il Tribunale fatto buon governo sia delle risultanze istruttorie, sia dei principi giurisprudenziali che regolano la materia. In primo luogo occorre puntualizzare che parte attrice in atto di citazione, nel descrivere le cause della caduta così si esprime: " a causa di un avallamento della roccia su cui poggia il primo gradino della struttura, cadeva rovinosamente in terra procurandosi lesioni gravi" . L'attrice dunque fa riferimento ad un "avallamento" della roccia, posto sotto il primo gradino. E che la caduta si sia verificata mentre si trovava sul primo gradino è una circostanza che trova conferma in tutte le testimonianze: lo dice la teste E.I., sorella dell'attrice, che la seguiva e si trovava distante pochi passi; lo affermano il sig. G.S., genero dell'attrice, e la signora M.T., figlia dell'attrice, ambedue posti sulla spiaggia, subito in prossimità della scalinata (dice lo S.: "ho visto che la Signora I. avviandosi sul primo gradino su quella scalinata e poggiando la mano destra sul passamano è volata direttamente in spiaggia; afferma la T. " preciso che mia madre nel momento in cui poggiava la mano destra sul passamano e cadeva sulla spiaggia

con un notevole tuffo in considerazione del fatto che mia madre era abbastanza robusta di costituzione"). Se dunque risulta provato che la caduta è avvenuta sul primo gradino, non ha rilievo ogni disquisizione fatta con il gravame in ordine allo stato della scala in legno, che secondo le appellanti era traballante, non realizzata a regola d'arte, ripida e con i gradini sconnessi e troppo stretti per consentire di poggiare interamente un piede, dal momento che l'attrice fa riferimento ad " un avallamento" posto sotto il primo gradino. Senonchè, dalle foto prodotte dall'attrice si può osservare (ancor più visibile risulta dalle foto scattate di giorno) come il primo gradino sia perfettamente integro e che prima del gradino vi è un piccolo spazio vuoto (che parte appellante descrive come "avallamento") dovuto alla conformazione naturale della roccia cui risulta ancorata la scala. Ebbene, considerato che la zona era scarsamente illuminata, e che difficile si apprestava il camminamento poiché il tratto era roccioso e non piano ed era prevedibile, anche per chi non conosceva lo stato dei luoghi, che il piano, cui la scaletta era ancorata, avrebbe potuto presentare asperità e irregolarità, tutto ciò considerato la condotta della I. (di conformazione " abbastanza robusta" - come afferma la figlia- e dunque priva di agilità) nell'affrontare la discesa della scaletta, avrebbe dovuto essere improntata alla massima prudenza e attenzione, quella stessa prudenza adoperata dai suoi familiari che poco prima di lei avevano utilizzato la stessa scaletta senza subire danni.»

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - CASISTICA - ACQUA PIOVANA, RACCOLTA E DEFLUSSO

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Sottosezione 3 n.18856 del 28/07/2017

Sintesi: Va esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode della strada ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche.

Sintesi: L'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode della strada per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del custode stesso dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Estratto: «Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si è da questa Corte invero esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n. 26545). Nel sottolinearsi come "ogni riflessione,

declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale" imponga "oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili" (in tali termini v. Cass., 24/3/2016, n. 5877), si è da questa Corte al riguardo precisato che l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658). Un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, si è affermato poter integrare il fortuito (o la forza maggiore) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente (v. Cass., 24/3/2016, n. 5877). In altri termini, che il custode non sia in colpa. Quest'ultimo è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade), e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658).»

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - CASISTICA - ALBERI E RAMI SULLA STRADA

Tribunale di Taranto, Sezione I civile RIC. n.20000513/2009 del 22/01/2015

Sintesi: È indubbio che l'ente proprietario della strada sia deputato, oltre che alla manutenzione della sede stradale, anche alla manutenzione delle banchine e dei bordi stradali, ossia di tutto ciò che pende sulla strada o che può interferire con la sicurezza della strada e della circolazione (cespugli che sporgono sulla sede stradale e ostacolano la visibilità, alberi che sporgono o rami che pendono pericolosamente sulla sede stradale).

Estratto: «La veridicità del sinistro, così come denunciato dall'attore è stata acclarata alla luce del rapporto di polizia acquisito e del rapporto di intervento dei vigili del fuoco. La polizia di Stato di Grottaglie è immediatamente intervenuta sul luogo del sinistro accertando che un grosso ramo di pino si era staccato da un albero posto al bordo della carreggiata investendo l'autoveicolo del S. che transitava in quel momento. Gli agenti intervenuti constatavano anche i danni subiti dall'autovettura del S., indicandogli nel rapporto. Intervenevano subito dopo i vigili del fuoco che provvedevano a rimuovere il grosso ramo che ingombrava la sede stradale, non prima di averlo sezionato in modo da renderlo trasportabile. La medesima dinamica è emersa anche dalla prova testi espletata, a mezzo di un conducente di un'auto che seguiva la Passat di S. e del suo passeggero, i quali hanno assistito al sinistro e si sono fermati per prestare soccorso. Ambedue ricordavano che il S. avesse azionato i freni, ma ciò non era bastato ad evitare l'impatto. È indubbio che A. s.p.a.

sia deputata oltre che alla manutenzione della sede stradale anche alla manutenzione delle banchine e dei bordi stradali, ossia di tutto ciò che pende sulla strada o che può interferire con la sicurezza della strada e della circolazione (cespugli che sporgono sulla sede stradale e ostacolano la visibilità, alberi che sporgono o rami che pendono pericolosamente sulla sede stradale).»

Tribunale di Taranto, Sezione I civile RIC. n.20000513/2009 del 22/01/2015

Sintesi: Anche una volta accertata una situazione di forte vento, non si può ritenere esente da responsabilità l'ente proprietario della strada che non abbia dato la prova di aver provveduto alla regolare manutenzione degli alberi sporgenti sulla sede stradale, essendo risaputo che i rami dei pini diventano, crescendo, molto pesanti e devono essere frequentemente potati, altrimenti sussiste un alto rischio di distacco e caduta improvvisa.

Sintesi: Compito dell'ente proprietario della strada è quello di arginare gli effetti del vento prevedibili ed evitabili, quali appunto il distacco dei rami che pendono sulla strada: in mancanza di tale prova di diligenza non è possibile ritenere integrato il caso fortuito semplicemente in virtù del forte vento (nella specie, peraltro, notoriamente molto comune nella stessa zona, sia come direzione che come intensità, trattandosi anche di aperta campagna).

Estratto: «Ebbene, nel caso di specie, la convenuta ha affermato che in quella giornata e in particolare all'ora in cui è avvenuto il sinistro, soffiava un forte vento nella zona in cui è avvenuto il sinistro e a riprova ha prodotto una certificazione rilasciata dal direttore dell'osservatorio meteorologico di Taranto, nella quale si attestava che tra le 7,00 e le 8,00 del mattino si era registrata una raffica massima istantanea di 48 km/h. Ebbene, anche a voler considerare che nella prima mattinata del 3/2/2009 soffiasse un forte vento, peraltro non eccezionalmente forte, l'A. non ha dato la prova di aver provveduto alla regolare manutenzione degli alberi sporgenti sulla sede stradale, essendo risaputo che i rami dei pini diventano, crescendo, molto pesanti e devono essere frequentemente potati, altrimenti sussiste un alto rischio di distacco e caduta improvvisa. Compito dell'A. è quello di arginare gli effetti del vento prevedibili ed evitabili, quali appunto il distacco dei rami che pendono sulla strada. In mancanza di tale prova di diligenza da parte dell'A. non è possibile ritenere integrato il caso fortuito semplicemente in virtù del forte vento da sud est, che peraltro è notoriamente molto comune nella stessa zona, sia come direzione che come intensità, trattandosi anche di aperta campagna. L'ente convenuto, pertanto, deve risarcire tutti i danni conseguiti al sinistro imputabili ad una sua grave manchevolezza.»

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - CASISTICA - AUTOSTRADE

Corte di Cassazione, Sezione III civile n.11785 del 12/05/2017

Sintesi: Con particolare riguardo alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, va ravvisata la sussistenza di una relazione

custodiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., tra l'autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale è chiamata a svolgere un'adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti.

Estratto: «Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass.25/07/2008, n.20427). Essa dunque presuppone unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonché l'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del "potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è chiamato a sopportarne anche gli incomodi (Cass.19/02/2008, n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016). L'accertamento della relazione custodiale, in quanto presuppone l'accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio stradale, soggetto ad un uso generalizzato da parte della collettività, va effettuato tenendo conto dell'estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonché delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano (Cass. 06/07/2006, n.15383; Cass. 12/07/2006, n.15779; Cass. 22/04/2010 n. 9546). Con particolare riguardo alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e dunque a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., tra l'autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale è chiamata a svolgere un'adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti (Cass. 06/07/2006 nn. 15383 e 15384; Cass. 2 luglio 2007 n. 2308; Cass. 29/03/2007, n.7763).»

Corte di Cassazione, Sezione III civile n.11785 del 12/05/2017

Sintesi: Allegata e dimostrata da parte dell'automobilista danneggiato l'inattesa e impreveduta presenza sulla carreggiata di un'autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall'incidente.

Estratto: «7. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si uniformerà ai seguenti principi di diritto: a) la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e trova fondamento nella particolare relazione intercorrente tra il custode e la cosa, la presunzione di responsabilità del quale può essere vinta solo dalla sussistenza di un fattore esterno, il caso fortuito, attinente alle modalità di causazione del danno, sicché al danneggiato è sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovrà offrire la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; b) allegata e dimostrata da parte dell'automobilista danneggiato l'inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un'autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall'incidente.»

Tribunale di Catania, Sezione III civile del 24/06/2020

Sintesi: Per le autostrade previste dall'art. 2 sia del vecchio sia del nuovo C.d.S., rispettivamente ai sensi del D.P.R. n. 393/59 e D.Lgs. n. 285/82, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo alla stregua dei parametri che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, induce a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.

Estratto: «Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate. Si rileva in primo luogo che gli attori fondano le loro domande sull'asserita responsabilità solidale dei tre convenuti ex art. 2051 c.c.; in realtà, in base a tale disposizione normativa sarebbe responsabile in ordine ai fatti di causa il solo proprietario e quindi custode della strada in cui si è verificato il sinistro. Da ciò consegue che solo uno dei detti convenuti avrebbe la responsabilità al riguardo; peraltro gli attori, pur avendo il relativo onere ex art. 2697, comma 1, c.p.c. non hanno mai specificato né provato chi tra i detti tre convenuti sarebbe l'effettivo proprietario-custode della strada e quindi unico responsabile in relazione a quanto lamentato. Anche in seno alla comparsa conclusionale parte attrice insiste nella condanna indistinta dei tre convenuti continuando sempre a non specificare chi sia l'effettivo proprietario della strada, circostanza non provata sulla base di tutte le risultanze istruttorie acquisite. Seppure quanto sopra esposto sia senz'altro sufficiente per il rigetto delle domande attrici, si vuole ulteriormente sottolineare l'infondatezza delle stesse sotto altro profilo giuridico. A tal fine vanno richiamati i principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., secondo l'elaborazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 15383 del 06/07/2006; v., altresì, Cass. n. 7062/2005; Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 12419/2008, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 8229/2010, n. Cass. 5910/2011): - la

pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi". L'art. 14, comma 1, lett. c) precisa che tra i compiti del soggetto obbligato alla manutenzione vi è quello della "apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta". L'art. 14, comma 4, chiarisce che, per le strade "vicinali", (definite dall'art. 3, comma 1, n. 52, come strade private fuori dai centri abitati ad uso pubblico) "i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune". Tale essendo il contenuto delle norme indicate, appare evidente che le stesse attribuiscono ai comuni nel cui territorio si trovi una strada privata destinata ad uso pubblico l'obbligo di provvedere alla manutenzione della strada oltre che all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica necessaria. Tali obblighi sono funzionali a garantire la sicurezza della circolazione, vale a dire la sicurezza delle persone e dei veicoli che si trovino a transitare lungo la strada. Dalle norme citate, pertanto, deriva la titolarità di una posizione di garanzia in capo agli organi comunali preposti. Si tratta allora di valutare se, e in che misura, l'obbligo giuridico di agire conseguente a tale posizione di garanzia gravasse sugli odierni imputati e ciò deve essere fatto distinguendo le rispettive posizioni anche alla luce degli atti amministrativi con i quali furono determinate le competenze di ciascuno di loro.»

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - SOGGETTI PROPRIETARI, OBBLIGHI - MANUTENZIONE - AREE LIMITROFE

Consiglio di Stato, Sezione V n.270 del 08/01/2024

Sintesi: L'obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, gravante sull'ente proprietario della strada, non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l'obbligo di mantenerli in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale.

Estratto: «16. Passando al merito dell'appello lo stesso deve reputarsi fondato. 16.1. In particolare è necessario premettere che la disposizione di cui all'art. 30, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada) dispone che "La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada"; inoltre, a norma del successivo art. 31, "I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. (...)". Infine, l'art. 3, comma 1, n. 10 del medesimo Codice definisce il confine stradale come il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di

esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea" e, successivamente, al n. 44, statuisce che le ripe consistono nelle zone "di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada". Dati tali reperti normativi la costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, gravante sull'ente proprietario della strada, non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l'obbligo di mantenerli in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2017, n. 329; Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 4184; Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2021, n. 5666). Irrilevante diviene quindi il fatto che l'art. 14, comma 4, del Codice della Strada preveda che "Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune" riguardando lo stesso solo le opere di ordinaria manutenzione ed avendo la giurisprudenza chiarito che tale obbligo non si estende alle zone estranee e circostanti alle strade e alle loro pertinenza, per le quali trova applicazione invece il successivo art. 31 (cfr. Cass. civ. Sez. III, 14/7/2004, n. 13087; App. Firenze Sez. II Sent. 17/2/2009). 16.2. Dunque l'appello della Provincia di Salerno è fondato e deve essere accolto.»

Consiglio di Stato, Sezione V n.270 del 08/01/2024

Sintesi: Le ripe devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla sede viaria, e ciò in quanto, ai fini del riparto dell'onere manutentivo, rileva soltanto che la porzione franata abbia le caratteristiche fisiche che ne impongono la ricomprensione nell'ambito disciplinato dall'art. 31 del d.lgs. n. 285/1992, che obbliga i proprietari delle ripe a provvedere alla manutenzione delle medesime.

Estratto: «17.3. Infine risulta infondato anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale si censurava la sentenza nella parte in cui aveva delimitato il thema decidendi. Il sig. M. sostiene infatti che i profili della vicenda esclusi dal giudice di prime cure erano stati posti in evidenza allo scopo di provare la sua estraneità da qualsiasi responsabilità nella causazione dell'evento occorso. Sul punto il Collegio rileva che, ai fini del riparto dell'onere di manutenzione, non risulta dirimente la responsabilità dell'evento dannoso. Infatti l'art. 31 del Codice della Strada risulta chiaro nello stabilire che, ove le opere di sostegno insistano sulle ripe, esse sono sempre e comunque a carico del proprietario del fondo, in linea con la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana secondo cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4184). Le ripe devono dunque essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla sede viaria, e ciò in quanto, ai fini del riparto dell'onere manutentivo, rileva

soltanto che la porzione franata abbia le caratteristiche fisiche che ne impongono la ricomprensione nell'ambito disciplinato dall'art. 31 del d.lgs. n. 285/1992, che obbliga i proprietari delle ripe a provvedere alla manutenzione delle medesime (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2021, n. 5666).»

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - SOGGETTI PROPRIETARI, OBBLIGHI - MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO SCARPATE

TAR Lazio, Sezione II bis Roma n.599 del 13/01/2017

Sintesi: In assenza di atti di esproprio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 10, del d.lgs. n. 285 del 1992, il confine della proprietà stradale è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. È a carico dell'ente proprietario l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione anche mediante la realizzazione di interventi atti a rendere le pareti della strada stessa stabili o, più specificamente, interventi adeguati al consolidamento su scarpate interessate da fenomeni erosivi e/o movimenti franosi.

Estratto: «2.1. Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento con cui, in data 11 aprile 2013, il Comune di Viterbo – visto il rapporto dei Vigili del Fuoco del 17/04/2013 “in cui viene segnalato il distacco di materiale tufaceo dal costone sovrastante la strada comunale Vallalta”, rilevato che “la ripa laterale ... da dove proviene il distacco di materiale tufaceo, è individuata al foglio catastale di Viterbo n° 211 part. 168 di proprietà del sig. Bufalini Giuseppe” e, ancora, rilevata la “presenza nell’area privata sopraccitata... di alcune alberature i cui rami si protendono oltre il confine stradale costituendo un impedimento alla circolazione veicolare e pedonale” – gli ha ordinato, “quale proprietario del terreno distinto al catasto al foglio 211 p.la 168”, la “manutenzione delle ripe di proprietà privata”, il “taglio delle siepi e dei rami... che si protendono oltre il confine della proprietà privata e che interferiscono con la sede stradale”, la “rimozione dei massi e materiale tufaceo proveniente dalla proprietà privata” e, ancora, “l’adozione di tutte le precauzioni necessarie per rimuovere il pericolo e consentire il ripristino delle norme di circolazione veicolare su detta strada in condizione di sicurezza” “entro e non oltre il termine di tre giorni dalla data di notifica del presente atto”, pena – tra l’altro – l’applicazione delle sanzioni previste, in applicazione degli “artt. 29, 30, 31 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) e 54 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000”, nonché della successiva nota del 23 aprile 2013 con cui il citato Comune gli ha dato comunicazione dell’inizio della procedura dei lavori in danno. A tali fini il ricorrente denuncia, tra l’altro, il vizio di eccesso di potere per “erroneità dei presupposti e palese traviamiento dei fatti”, adducendo - in sintesi - che il materiale tufaceo si è distaccato dalla “scarpata (o costone come definito impropriamente nell’ordinanza sindacale)”, ossia da un’area di proprietà del Comune secondo il disposto dell’art. 3, comma 1, punto 10, del d.lgs. n. 285 del 1992. Tale censura è meritevole di positivo riscontro. 2.2. Tenuto conto di quanto in precedenza riportato, risulta evidente che la controversia di cui si discute investe sì l’illegittimità dell’ordine impartito con il provvedimento impugnato ma inequivocabilmente impone che, a tali fini, si proceda al

facoltativo e non più obbligatorio, per la manutenzione e sistemazione delle strade vicinali summenzionate (ex art. 3, comma 2 d.l.l. n. 1446/1918). A dispetto del nomen iuris utilizzato dall'Amministrazione comunale ("recesso obblighi di partecipazione") si deve ritenere che la delibera comunale incarna intrinsecamente una fattispecie provvedimento espressione del potere pubblicistico del Comune di classificazione delle strade, comunali o vicinali, mercé la quale il Comune accerta la sussistenza o meno dei presupposti fattuali necessari ai fini della soggezione a uso pubblico delle strade vicinali. La classificazione delle strade - pubbliche, private o di uso pubblico - compete, infatti, all'amministrazione comunale quale esercizio del potere autoritativo della stessa P.A. da ascrivere alla materia del governo del territorio e dell'urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, venendo in esame un provvedimento che definisce quale sia l'interesse pubblico viabilistico in relazione alla rete stradale minore (cfr. Cassazione civile sez. un., 24/12/2009, n. 27366; T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 27/01/2016, n.170); si precisa, altresì in giurisprudenza che l'accertamento sulla natura pubblica o privata di una strada o sull'uso pubblico della stessa può sempre avvenire incidentalmente nell'ambito di un giudizio amministrativo, se tale elemento costituisce il presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi in contestazione (Consiglio di Stato sez. V, 31/08/2017, n. 4141). Nel caso di specie, il declassamento implicito delle strade vicinali, da pubbliche a private, rappresenta il presupposto logico-giuridico della conseguente determinazione comunale di recedere dagli obblighi di partecipazione e contribuzione consortile. 5. Alla luce di queste considerazioni non si ha motivo di dubitare del corretto radicamento della giurisdizione dinnanzi a questo Tribunale.»

GIUDIZIO - IMPUGNAZIONE - CLASSIFICAZIONE DI STRADE

Consiglio di Stato, Sezione V n.5567 del 27/09/2018

Sintesi: Per quanto concerne il regime di impugnativa delle delibere comunali le quali, a seguito della classificazione, recano l'elenco delle strade comunali, esse (al pari della generalità delle delibere comunali) sono assoggettate a un regime legale di pubblicazione, da ultimo disciplinato dall'articolo 124 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Estratto: «Va in primo luogo osservato che la tempestività del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (introdotto nel corso del 2005) deve essere esaminata alla luce delle previsioni – razione temporis applicabili – di cui all'articolo 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Ai sensi della disposizione appena richiamata, il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo avrebbe dovuto essere notificato, a pena di irricevibilità "tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate [dal tribunale amministrativo]". Va premesso al riguardo che gli atti con cui viene disposta la classificazione delle strade e vengono compilati i relativi elenchi non

sono assoggettati a notifica individuale, producendo effetti nella sfera giuridica di un novero indeterminabile di soggetti (e certamente non coincidente con le sole persone dei proprietari di diritti reali sulle porzioni di terreno e sui fabbricati prospicienti le strade medesime). Non ricorrono dunque nel caso in esame i presupposti che, in base a una giurisprudenza più che consolidata, devono sussistere affinché sia richiesta la notifica individuale del ricorso (ci si riferisce, in particolare: i) alle ipotesi in cui i destinatari dell'atto siano ivi nominativamente indicati ovvero facilmente individuabili; ii) alle ipotesi di atti recettizi o a quelli che devono essere notificati in base a puntuali previsioni di legge). Un siffatto obbligo di comunicazione individuale, del resto, non era evincibile né nella vigenza dell'articolo 8 della l. 12 dicembre 1958, n. 126 (recante 'Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico'), né nella vigenza dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ('Nuovo codice della strada').»

TAR Liguria, Sezione I n.322 del 27/05/2020

Sintesi: La legittimazione processuale per l'impugnazione di ogni provvedimento che riguarda il demanio stradale e, in genere, le aree pubbliche, afferente la classificazione, sclassificazione e l'eventuale loro alienazione, così come i loro mutamenti di destinazione di uso, spetta al cd. frontista o, comunque, a chi dimostri di essere titolare di una posizione giuridica qualificata per avere la necessità di un utilizzo diretto della strada.

Estratto: «2. Con il primo ricorso è stata impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Camogli che ha autorizzato l'alienazione di un bene demaniale, consistente nel sottosuolo di una strada pubblica, e della aiuola pertinenziale. Il ricorso, come eccepito dai convenuti, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Nel processo amministrativo, la legittimazione a ricorrere compete a coloro i quali sono titolari di una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini. Solo la titolarità di un interesse legittimo ovvero, nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, di un diritto soggettivo, legittima alla proposizione del ricorso. L'accertamento della effettiva titolarità della situazione legittimante e non già della sua mera affermazione (come invece avviene nel processo civile) deve essere svolta preliminarmente dal giudice e conduce, in caso di riscontrato difetto di tale condizione dell'azione, a una pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 35 c.p.a.. Il processo amministrativo, infatti, essendo, di regola e salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge, un processo di giurisdizione soggettiva posto a presidio delle posizioni soggettive degli amministrati, non può essere utilizzato per soddisfare esigenze di tutela generale che siano sconnesse dalla tutela di bene individuate posizioni soggettive. Alla luce di tali premesse, la possibilità di impugnare atti autorizzativi alla disposizione di beni demaniali è stata riconosciuta dalla giurisprudenza in capo ai proprietari frontisti. La legittimazione processuale per l'impugnazione di ogni provvedimento che riguarda il demanio stradale e, in genere, le aree pubbliche, afferente la classificazione, sclassificazione e l'eventuale loro alienazione, così come i loro mutamenti di destinazione di uso, spetta al cd. frontista o, comunque, a chi dimostri di essere titolare di una posizione giuridica qualificata per avere la necessità di un utilizzo diretto della strada (nella fattispecie, è stata esclusa tale legittimazione anche perché i ricorrenti non avevano accesso diretto alla strada oggetto di controversia (TAR Lazio, Latina, I, 23 gennaio 2013 n. 73). Sussiste la legittimazione a ricorrere avverso una deliberazione comunale recante la cessione in permuta ad un privato di aree demaniali, in parte destinate a strada pubblica, in capo al

Estratto: «16.1. In ordine alla qualificazione giuridica delle cd. fasce di rispetto, questa Corte ha affermato che il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale comporta un divieto assoluto di edificazione che le rende legalmente inedificabili, trattandosi di limitazioni costituzionalmente legittime, in quanto concernenti la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati a priori per categoria e localizzazione, espressione del potere conformativo della P.A. di cui all'art. 42 Cost.. Il predetto vincolo non ha natura espropriativa, né è preordinato all'espropriazione, in base a quanto previsto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, comma 1 e art. 37, comma 4 e l'indennità di esproprio relativa alla sola fascia di rispetto ablata deve, pertanto, calcolarsi secondo il valore di mercato di terreno non edificabile (cfr. Cass. 10747/2020; Cass. 13203/2020; Cass. 13598/2020; Cass. 14632/2018 e Cass. n. 5875/2015). »

VINCOLI ED EDIFICABILITÀ - VINCOLI URBANISTICI E LEGALI - FASCE DI RISPETTO - TIPOLOGIE - STRADALE/AUTOSTRADALE - EDIFICABILITÀ - DISTANZE

TAR Campania, Sezione I Salerno n.608 del 16/03/2016

Sintesi: Le fasce di rispetto stradale previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992 e dal D.P.R. n. 495 del 1992 non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria. La giurisprudenza ha precisato che il divieto in oggetto risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione, per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale.

Estratto: «7.a- Come è noto, le fasce di rispetto individuano le distanze minime a protezione del nastro stradale dall'edificazione e coincidono, dunque, con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell'impatto ambientale. L'ampiezza di tali fasce ovvero le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, trova disciplina in quanto stabilito dal NCS (articoli 16, 17 e 18, del D.LGT n. 285/1992) e dal Regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495/1992). Il vincolo di inedificabilità della "fascia di rispetto stradale" -- che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti -- non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095). Le fasce di rispetto stradale previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992 e dal D.P.R. n. 495 del 1992 non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria (cfr. sul

punto, ad es., Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5620). La giurisprudenza ha in proposito precisato che il divieto in oggetto risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cass. n. 6118 dell'1-6-1995; Cons. Stato, IV, n. 7275/2002, n. 5716/2002, n. 3731/2000; TAR Calabria, Catanzaro, n. 130/2003; TAR Campania, Napoli, n. 5226/2001).»

Consiglio di Stato, Sezione V n.959 del 14/02/2018

Sintesi: Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in assenza di uno strumento urbanistico in vigore, le distanze che i privati frontisti devono comunque rispettare, nei centri abitati, non possono comunque essere inferiori a 30 mt. per le strade di tipo A; 20 mt. per le strade di tipo D ed E; 10 mt. per le strade di tipo F. In nessun caso, dunque, è possibile realizzare costruzioni proprio sul confine della strada, in violazione dei limiti di rispetto.

Estratto: «Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di attuazione al Codice della Strada), "le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 30 m per le strade di tipo A; b) 20 m per le strade di tipo D". In assenza di uno strumento urbanistico in vigore, inoltre, le distanze che i privati frontisti devono comunque rispettare, nei centri abitati, non possono comunque essere inferiori a 30 mt. per le strade di tipo A; 20 mt. per le strade di tipo D ed E; 10 mt. per le strade di tipo F. In nessun caso, dunque, è possibile realizzare costruzioni proprio sul confine della strada, in violazione dei limiti di rispetto.»

Corte di Cassazione, Sezione I civile n.15221 del 16/07/2020

Sintesi: I vincoli determinanti l'inedificabilità imposti da leggi (statali e regionali) al regime di godimento di intere categorie di immobili per la loro vicinanza a beni demaniali o a particolari opere pubbliche, e fra questi tipi di vincoli in particolare le distanze da osservarsi dalle strade ed autostrade poste fin dall'art. 41 septies della Legge Urbanistica, rendono assolutamente inedificabili le fasce comprese nella zona asservita.

Estratto: «1. I ricorrenti con l'unico motivo proposto lamentano la violazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 39, art. 42 Cost., art. 1 del protocollo della Convenzione EDU e dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ad avviso dei ricorrenti la Corte ha errato nell'affermare che il riferimento normativo della fattispecie in esame era costituito dall'art. 2 (poi abrogato) della L. 19 novembre 1968, n. 1187 e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 9, essendo piuttosto l'art. 39 del D.P.R., richiamato che tratta di "reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi", indicati dalla L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, come "vincoli che comportino l'inedificabilità". I ricorrenti assumono che non vi è alcuna contrapposizione tra vincoli conformativi in senso lato non indennizzabili e vincoli